



## *Istruzione, Autonomia delle Istituzioni e i Diritti Universali*

### **ESSERE CITTADINI DI UNA NAZIONE E NON DI UNA REGIONE**

Si è spesso parlato e si parla tuttora in questi mesi di "regionalismo differenziato".

Si tratta di particolari condizioni di autonomia che potrebbero essere consentite a singole regioni in base a quanto prevede l'art. 116 della Costituzione. Essa infatti prevede che forme e condizioni particolari di autonomia possano essere attribuite a tutte le Regioni a statuto ordinario, affinché in questo o quel territorio sia possibile realizzare un potenziato esercizio dei diritti ma solo dopo che sia stato assicurato un trattamento eguale e uniforme nell'esercizio dei diritti fondamentali delle persone. Ciò anche in funzione della loro libertà di circolare e soggiornare senza ostacoli, per libera scelta, in differenti Regioni (art. 120 Cost.).

Si tratta di diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Se si affermassero condizioni di autonomia particolari e differenziate da Regione a Regione senza avere preliminarmente determinato i livelli essenziali delle prestazioni diventerebbe sempre più difficile, per lo Stato, esercitare in modo efficiente e con tangibili risultati le sue funzioni legislative esclusive necessarie proprio per scongiurare rotture nell'eguale godimento di diritti fondamentali.

Un esempio in tal senso è dato dalla riserva allo Stato delle "norme generali sull'istruzione" (art. 117, comma 2, lett. n), rimanendo al principio del "trattamento equipollente" per tutti gli alunni delle scuole pubbliche e paritarie di cui all'art. 33 Cost.).

La facoltà riconosciuta alle Regioni con la riforma del 2001 di poteri legislativi esclusivi e concorrenti senza argini intangibili quali i livelli essenziali delle prestazioni, cozza contro il principio dell'unità e indivisibilità della Repubblica (art. 5 Cost.), che si concretizza anche su pari diritti e doveri dei cittadini su tutto il territorio nazionale.



## **Stabilizzazione del personale della scuola: la proposta della FLC CGIL**

In questo anno scolastico 2018-19, più che in passato, il normale avvio delle lezioni è stato fortemente penalizzato dall'assenza di politiche efficaci in materia di reclutamento.

Sulla base dei dati a disposizione al termine delle operazioni di nomina in ruolo e di supplenza annuale risultano **NON ASSEGNATI OLTRE 114.000 POSTI FRA DOCENTI, EDUCATORI E ATA** (la situazione più instabile è quella dei docenti per i quali sono ben 90.000 i posti in organico di diritto e fatto destinati a supplenza da graduatoria d'Istituto).

Una simile situazione non garantisce il corretto andamento e governo delle istituzioni scolastiche ed educative, non assicura il diritto allo studio, mortifica le professionalità del personale scolastico condannandolo ad una continua situazione di precarietà.

Nella analisi fatta dalla Flc Cgil si è inoltre provato a simulare anche l'impatto di una possibile **QUOTA 100**, che potrebbe avere una portata decisiva sul sistema di reclutamento del personale, perché interesserebbe un numero molto elevato di persone. Pertanto ci sono i presupposti per un **PIANO STRAORDINARIO DI STABILIZZAZIONE** e per gettare le basi per una programmazione delle risorse a lungo termine, in modo da garantire la continuità didattica e la continuità lavorativa.

PROPOSTA PAG. 5

**FACCIAMO IL PRESEPE, CHE TANTO GLI ANNEGATI, I TORTURATI IN LIBIA E GLI ESPULSI NON LO SANNO**



MARCO DIANI ZAB  
L. INNESSE

## **Pensioni, il bluff di quota 100**

pag. 7



## L'Autonomia delle Istituzioni e i diritti universali

### I LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI NEL SISTEMA ISTRUZIONE

Non possono essere attribuite ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia alle Regioni che le richiedono (a norma del comma 3 dell'art 116 della Costituzione), se prima non vengono individuati i dei Livelli Essenziali di Prestazione (LEP) in materia di diritti civili e sociali da garantire alla persona su tutto il territorio nazionale. È quanto ha stabilito la stessa Costituzione quando, con la riforma del Titolo V nel 2001, ha consentito alle regioni facoltà di produzione normativa e di gestione amministrativa che prima non possedevano.

**Quindi i LEP costituiscono il limite** da cui le Regioni devono partire per ottenere forme ulteriori di autonomia. Tale asserzione è fondata sullo stesso dettato costituzionale che giunge perfino a prevedere l'intervento sostitutivo del Governo laddove le regioni non siano in grado di tutelare "i Livelli Essenziali delle Prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali".

#### I CRITERI PER LA DERMINAZIONE DEI LEP

Se intendiamo il diritto (sociale) istruzione come sostanziato da particolari, essenziali, contenuti esigibili dalle persone, a essi dobbiamo correlare delle prestazioni specifiche che si configurano come obblighi per le amministrazioni.

Ciò che interessa evidenziare è che sia le norme generali che i principi fondamentali hanno necessità di tradursi in una "organizzazione strutturale" che garantisca la loro effettività: i L.E.P. null'altro sono che l'organizzazione strutturale attraverso cui norme generali e principi fondamentali garantiscono l'eguaglianza sostanziale nel godimento dei diritti », (AM Poggi, 2007).

Proviamo allora a individuare innanzitutto i criteri che devono presiedere all'individuazione dei LEP.

Essi potrebbero essere i seguenti:

- ▶ **La prossimità:** l'offerta di istruzione deve essere prossima ai fruitori, gli alunni e le loro famiglie. Le scuole di base, dall'infanzia alla scuola media, con diversa gradinatura, devono essere quanto più possibile vicine al cittadino. Le stesse scuole superiori devono offrire nei territori definiti dalla competenza programmatica regionale, un'offerta completa di tutti gli ordini di studi.
- ▶ **L'ordinamento:** i livelli di istruzione devono essere corrispondenti agli ordinamenti che sono stati fissati dalle norme su tutto il territorio nazionale (orari, discipline, qualificazione del personale, numero del personale, esami, finanziamenti ecc.).
- ▶ **L'universalità:** tutti devono potere accedere al sistema di istruzione in tutto il territorio nazionale.
- ▶ **La verificabilità:** gli studi affrontati devono essere sottoposti alle verifiche di esame con le stesse modalità e con lo stesso personale qualificato.
- ▶ **La gratuità:** per almeno otto anni come da Costituzione, ma anche oltre secondo le leggi dell'ordinamento (fino a 18 anni).
- ▶ **Il diritto a raggiungere i più alti gradi degli studi:** i capaci e meritevoli devono essere messi in condizione di accedere anche all'università.
- ▶ **La sostenibilità e l'esigibilità:** i LEP, come è anche scritto in un documento della Conferenza Stato/Regioni, devono essere sostenibili dallo Stato e dagli Enti locali e devono essere in qualsiasi momento esigibili dal cittadino, una volta che siano stati individuati.
- ▶ **La valutabilità:** le prestazioni, nell'interesse del cittadino e del lavoratore che le eroga, debbono essere monitorabili e valutabili per predisporre strumenti di miglioramento.

Per ognuno di questi criteri possiamo individuare le prestazioni i cui livelli essenziali debbono essere necessariamente correlati alle risorse, alla programmazione, alla effettiva esigibilità gestionale (con interventi perequativi e sostitutivi se necessario).

#### LE MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI LEP

La Corte Costituzionale (Sent. 282/2002), pur riferendosi al settore sanitario, afferma che l'individuazione dei LEP non può nascere da pura discrezionalità politica ma deve emergere da una «elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze acquisite e delle evidenze sperimentali acquisite». Tali indirizzi, dunque, magari sotto forma di linee guida, possono essere dettati da organismi tecnici a composizione mista (Stato - Regioni- Enti locali - Scuole autonome - Università), non potendosi i LEP rimettere alle sole competenze normative o interpretative dei singoli. Le scuole devono partecipare, attraverso una loro rappresentanza, alla definizione dei LEP, quale soggetto istituzionale autonomo (art 117 della Cost.), funzionale all'erogazione del servizio dopo aver elaborato l'offerta formativa. Per le medesime ragioni per i LEP relativi all'istruzione superiore si deve prevedere la partecipazione delle autonomie (funzionali) universitarie

dalla prima

#### ESSERE CITTADINI DI UNA NAZIONE E NON DI UNA REGIONE

La FLC Cgil ha sempre sostenuto l'autonomia delle istituzioni scolastiche, universitarie, formative, ma ha sempre precisato che questo non significa che ognuno fa come gli pare o che chi ha di più dà di più e chi ha di meno si arrangi. Un sistema di autonomie funzionali ed efficaci all'interno di una nazione ha senso in un contesto solidaristico. E ciò non può che valere anche per le autonomie locali (Regioni, Province e Comuni).

L'accesso all'istruzione fino ai suoi gradi più alti non può essere determinato dal luogo di residenza, così come l'accesso alle cure in caso di malattie.

Per questo l'autonomia si esercita in un quadro nazionale di livelli essenziali delle prestazioni che devono essere comunque garantiti ovunque il cittadino italiano nasca, viva o si trovi momentaneamente su tutto il territorio italiano.

#### Autonomia differenziata e istruzione Bologna, 13 dicembre 2018 ore 9/13,30

*La FLC CGIL Emilia Romagna unitamente alle altre organizzazioni sindacali di categoria, con la collaborazione delle rispettive associazioni professionali, ha programmato per il giorno 13 dicembre prossimo alle ore 9 presso IIS Aldini Valeriani di Bologna, una iniziativa sul tema della autonomia differenziata e istruzione.*

*Si tratta di un argomento di attualità, di grande interesse e delicatezza, tenuto conto sia delle decisioni adottate nei mesi scorsi dalla regione Emilia Romagna sia per quanto contenuto nel DEF in via di approvazione dal Parlamento.*

*Infatti, nel DEF è esplicita la volontà di avviare il processo di attribuzione di ulteriori forme di autonomia alle Regioni, con esplicito riferimento all'istruzione e a materie che sono oggi regolate dal Contratto Collettivo Nazionale dell'Istruzione e Ricerca, in contrasto col carattere unitario e nazionale del sistema di istruzione.*

*L'iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 23.5.2002 e DM 8.06.2005) può essere autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.*



## Autonomia differenziata e istruzione

**Bologna, 13 dicembre 2018 ore 9/13,30**

presso Istituto "Aldini Valeriani"

Via Bassanelli, 9/11 - Bologna

*Presentazione iniziativa*

**Interventi e contributi di:**

**Luigi Giove** a nome di CGIL CISL UIL Emilia Romagna

**Annamaria Poggi** - "Costituzione, istruzione e art. 116"

*Professoressa ordinaria Dipartimento di Giurisprudenza, Università di Torino*

**Tiziano Salvaterra** - "Autonomia scolastica e autonomia differenziata"

*Professore aggregato Dipartimento di Economia e Management, Università di Trento*

**Patrizio Bianchi**

*Assessore a coordinamento delle politiche europee allo sviluppo, scuola, formazione professionale, università, ricerca e lavoro Regione Emilia Romagna*

**Stefano Versari**

*Direttore Generale Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna*

**Dibattito**

**TAVOLA ROTONDA con:**

**Francesco Sinopoli** - Segretario Generale FLC CGIL nazionale

**Lena Gissi** - Segretaria Generale CISL Scuola nazionale

**Pino Turi** - Segretario Generale UIL Scuola RUA nazionale

**Coordina: Ilaria Venturi** - Giornalista "la Repubblica"



*L'iniziativa essendo organizzata da soggetto qualificato per l'aggiornamento (DM 23.5.2002 e DM 8.06.2005) può essere autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa sulle supplenze brevi.*

## Concorso ordinario Direttori dei Servizi Generali Amministrativi

# SOLO 2.004 I POSTI MESSI A CONCORSO

Giovedì 6 dicembre 2018 si è tenuto l'incontro d'informativa tra Ministero dell'Istruzione e sindacati sul concorso ordinario per il profilo DSGA.

### Informativa del MIUR

L'Amministrazione ha fatto presente preliminarmente che il bando va pubblicato entro il mese di dicembre, come disposto dalla finanziaria 2018, e che sono ancora molti gli adempimenti da osservare, compresa la richiesta di parere del CSPI. Pertanto si rende necessario avviare immediatamente la procedura d'urgenza per la richiesta del parere, tenuto conto che l'ultima Gazzetta Ufficiale utile è quella del 28 dicembre prossimo.

### I punti salienti del bando

I posti messi a concorso sono 2.004 per il triennio 2018/2021. Possono fare domanda coloro che, oltre ai requisiti generali previsti per l'accesso ai concorsi pubblici, sono in possesso della laurea specifica, come previsto dalla tabella B allegata al CCNL 2018. Sono ammessi al concorso gli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA con almeno tre incarichi annuali, anche non consecutivi, maturati al 1° gennaio 2018, data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018. In quest'ultimo caso si prescinde dal possesso del diploma di laurea. Il 20% dei posti è riservato agli interni se in possesso del titolo di laurea specifico. Le procedure concorsuali, che si svolgono su base regionale, prevedono una prova scritta e una prova orale. Per essere ammessi alla prova scritta i candidati dovranno superare una prova preslettiva.

## La FLC CGIL chiede profonde modifiche al bando e l'avvio di una procedura riservata ai facenti funzione

Abbiamo ribadito come l'obiettivo di questa procedura concorsuale, che arriva dopo quasi venti anni dall'istituzione del profilo di Dsga, debba essere innanzitutto la sistemazione dei circa 600 assistenti amministrativi facenti funzione. Pertanto la bozza del bando, così come illustrata dal Miur, a nostro parere è al di sotto delle aspettative della categoria e delle richieste sindacali, tanto più che non sono state date garanzie sull'effettivo svolgimento di procedure riservate ai facenti funzione.

### Nel merito del bando:

la percentuale di riserva va elevata in modo da ricomprendere i 600 facenti funzione; il requisito dei 3 anni di incarico annuale deve comprendere anche l'a.s. 2017/2018; le materie delle prove d'esame devono essere centrate essenzialmente sugli aspetti teorici e pratici del lavoro quotidiano delle scuole.

Abbiamo sottolineato come, in mancanza di

tali aperture, soprattutto per quello che riguarda le procedure riservate ai facenti funzione, sarebbe inevitabile l'avvio di un contenzioso a tutela degli interessati.

L'Amministrazione, a fronte delle nostre richieste, ha sospeso il confronto per effettuare una verifica con l'Ufficio del Gabinetto del Ministro.

A seguito di tale verifica abbiamo ricevuto assicurazione dell'impegno a rivedere il bando, soprattutto per quanto concerne l'aumento delle percentuali da riconoscere anche ai facenti funzione.

Quanto alla nostra richiesta di attivare la mobilità professionale, alla quale verrebbero destinati ulteriori posti rispetto a quelli messi a concorso con la procedura ordinaria, l'Amministrazione si è impegnata ad attivarsi con il Ministero della Funzione Pubblica al fine di verificarne la fattibilità.

Su quest'ultimo argomento, le parti hanno poi stabilito di incontrarsi entro il 15 gennaio 2019.



## FARE IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

### Corso di preparazione al concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo del DSGA

Il corso, organizzato da **Proteo Fare Sapere Emilia Romagna** in collaborazione con **Fic Cgi di Reggio Emilia**, consta di 8 incontri finalizzati all'approfondimento di tematiche trasversali e di un incontro finalizzato alla correzione di elaborati, per un totale di 24 ore.

delle istituzioni scolastiche autonome e stato giuridico del personale scolastico

7. Diritto Penale con particolare riguardo ai delitti contro la Pubblica Amministrazione
8. Incontro correzione collegiale eventuali elaborati

In questa fase raccogliamo solo le pre-iscrizioni che vanno inviate entro il **31 gennaio 2019** a: [antonio\\_romano@er.cgil.it](mailto:antonio_romano@er.cgil.it)

Il corso si effettuerà con un numero minimo di 25 iscritti.

Le tematiche, oggetto delle lezioni, potranno subire qualche revisione, dopo la verifica della loro coerenza con il bando.

Tutti gli incontri si terranno presso la sede della Camera del Lavoro di Reggio Emilia, via Roma 53.

All'atto dell'attivazione del corso, sulla Piattaforma nazionale di Proteo Fare Sapere, saranno disponibili i materiali (normativa, riferimenti bibliografici, ...) a supporto e integrazione di questo corso.

### Costi:

- 130 (comprensivo di • 10 per la tessera Proteo Fare Sapere ER) per gli iscritti alla FLC;
- 200 (comprensivo di • 10 per la tessera Proteo Fare Sapere ER) per i non iscritti alla FLC.

Direttore del corso: Romeo Guarnieri  
Ricordiamo che l'Associazione Proteo Fare Sapere è soggetto qualificato per la formazione e l'aggiornamento del personale della scuola ed è inserito nell'elenco definitivo del MIUR ai sensi del D.M. 177/200 e D.M. dell'8/6/05.

### Programma

1. Diritto Costituzionale e Diritto Amministrativo con riferimento al Diritto dell'Unione Europea
2. Diritto Civile
3. Contabilità pubblica con particolare riferimento alla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche
4. Diritto del Lavoro, con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato
5. Legislazione Scolastica
6. Ordinamento e gestione amministrativa

## PRECARI LA PROPOSTA DI FLC CGIL

# #StabilizziamoLaScuola #100x200.000

In questo anno scolastico 2018-19, più che in passato, il normale avvio delle lezioni è stato fortemente penalizzato dall'assenza di politiche efficaci in materia di reclutamento.

Meccanismi di accesso ai ruoli farraginosi e lunghi, vertenze ancora pendenti e irrisolte, procedure concorsuali il cui espletamento si protrae per anni, ci consegnano una situazione ingovernabile, con più di 80.000 cattedre libere non assegnate ai ruoli e le scuole che hanno dovuto sopporre a questa mancanza con un sovraccarico di lavoro amministrativo legato alle nomine dalle graduatorie d'istituto.

Il personale ATA, compreso quello che ricopre ruoli in segreteria, non ha avuto maggiore fortuna: con oltre 13.000 posti non coperti da personale di ruolo e organici al di sotto delle reali necessità le scuole vivono una condizione di disagio quotidiano.

Dati poco rassicuranti anche sul personale educativo, in un contesto in cui cresce la domanda sociale di accesso a convitti ed educandati, mentre si riduce il numero del personale assunto a tempo indeterminato. A questo scenario oggi fa da corollario il possibile impatto di "quota 100" sulle cessazioni della scuola e quindi il notevole aumento di posti che si renderebbero disponibili per nuove assunzioni che potrebbero essere 120.000.

Questa stima è il risultato dei dati relativi alle fasce di anzianità del personale scolastico incrociati con quelli relativi all'età anagrafica.

### PROPOSTE

E' evidente che si impone la definizione di un modello reclutamento regolare ed efficace, che attraverso misure appropriate elimini le discontinuità dovute alla precarietà del lavoro e consenta l'ingresso di giovani laureati nella professione docente, ciò al fine di tenere insieme l'interesse degli studenti e la qualità dell'offerta formativa.

Coerentemente con la nostra idea di scuola presentata il 21 e 22 marzo durante il convegno "La Scuola che verrà" (leggi gli atti e il dossier poi presentato al ministro Bussetti in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico 2018/19), per uscire dalla contingenza sono necessari:

**1- un piano straordinario di immissioni in ruolo** destinato a docenti, ATA ed educatori per la copertura immediata dei posti (con una fase transitoria per i docenti)

**2- una pianificazione strategica delle immissioni in ruolo per il personale della scuola** sulla base dei fabbisogni regionali, con un sistema anche annuale di reclutamento per concorso (fase ordinaria)

### PIANO STRAORDINARIO (FASE TRANSITORIA)

Abbiamo nelle seconde fasce

- per l'infanzia e la primaria circa 150.000 docenti (di cui 130.000 senza i due anni previsti per il concorso straordinario; tra questi circa 46.000 diplomati magistrali hanno presentato ricorso e circa 25.000 docenti provengono da scienze della formazione primaria);
- per la secondaria di primo e secondo grado qualche decina di migliaia di abilitati;
- ci sono pochissimi docenti specializzati per il sostegno.

### Graduatorie di merito provinciali per le immissioni in ruolo

La nostra proposta parte dalla valorizzazione del patrimonio professionale già esistente e operante in modo precario nelle scuole.

Occorre istituire una graduatoria per titoli che ricomprenda, in ordine, il personale già abilitato presente nelle seconde fasce d'istituto e, a seguire, coloro che sono presenti nelle terze fasce d'istituto e hanno maturato 3 anni di servizio nelle ultime 8 annualità. Verrebbe così a costituirsi un sistema semplice ed efficace per l'accesso al ruolo e per il conferimento degli incarichi di supplenza annuali e al 30 giugno. In questo modo già a settembre sarà possibile assegnare al ruolo quelle decine di migliaia di posti che quest'anno non sono stati attribuiti. Questo sistema svolge anche la funzione di colmare la fase transitoria che ci separa dall'entrata a regime delle nuove procedure concorsuali.

L'accesso ai ruoli dovrebbe avvenire in maniera immediata per il personale già in possesso dell'abilitazione e mentre per il personale di terza fascia l'assunzione avverrà previo superamento di corso/concorso abilitante per i docenti di terza fascia. L'accesso al corso di formazione, gestito in collaborazione tra scuola e università, dovrebbe av-

venire contestualmente all'assegnazione ad una scuola con incarico al 31 agosto, con la successiva trasformazione del contratto a tempo indeterminato, in caso di valutazione finale positiva del percorso svolto.

Questa misura consentirebbe di rispondere alle legittime aspettative di quei docenti, abilitati e non, che già da diversi anni lavorano nella scuola, ma con contratti a tempo determinato. Contemporaneamente questo piano permetterebbe alle scuole di contare finalmente su personale stabile e formato, evitando i forti disagi che sistematicamente si manifestano all'inizio di ogni anno scolastico e che quest'anno hanno avuto una dimensione veramente rilevante.

### Corsi straordinari di specializzazione per il sostegno

Nel settore del sostegno, dove vi è una fortissima carenza di docenti specializzati bisogna avviare un percorso di specializzazione aperto almeno a 40.000 posti, che corrispondono alle cattedre in deroga autorizzate in questo anno scolastico.

### PIANO ORDINARIO

Si deve dare la possibilità di poter scegliere su base volontaria la regione dove concorrere per l'immissione in ruolo: la titolarità al termine del periodo di prova deve essere su istituzione scolastica.

E' opportuno modificare il D. Lgs. 59/17 al fine di abbreviare i percorsi di formazione in ingresso dei docenti, fermo restando la necessità di un percorso di alto livello che veda la collaborazione di scuola ed università concorsi annuali su fabbisogno regionale differenziati per:

- 1) chi ha i 24 CFU (circa 100.000 docenti), ad esaurimento del requisito
- 2) chi ha soltanto la laurea e non i 24 CFU. Le graduatorie di merito restano valide per supplenze e successive immissioni in ruolo.

## OPERAZIONE "STAFFETTA GENERAZIONALE" (A REGIME)


Siamo il Paese OCSE con l'età media del nostro personale più alta; in Italia all'interno del Pubblico Impiego l'età media del personale scolastico è la più elevata dell'intero comparto, mentre l'età contributiva è la più bassa. Questo significa che le stabilizzazioni arrivano tardi e quindi si fatica ad acquisire i requisiti pensionistici che invece in altri comparti, dove c'è maggiore turn-over, sono raggiunti più facilmente.

In prospettiva è possibile **RIPENSARE GLI ORGANICI ANCHE ATTRAVERSO NUOVI ISTITUTI COME LA PENSIONE PART-TIME**: ciò garantisce una graduale uscita dalla scuola, evita la dispersione del patrimonio professionale, permette a chi è in servizio di poter continuare a portare la propria esperienza sul posto di lavoro con minori carichi ed affanni, ma anche di avere un maggior numero di posti per reclutare docenti, educatori e personale ATA più giovane.

Requisiti:

- 1- 62 anni di età (ma non 38 di contributi)
- 2- 38 anni di contributi (ma non 62 anni di età)

## PENSIONI. IL BLUFF DI QUOTA 100



### Cercheranno un escamotage per risparmiare intervenendo sulla platea. Poche certezze anche sul futuro dell'Ape social

La riforma delle pensioni, con la cancellazione della riforma Fornero, è – insieme al reddito di cittadinanza – uno dei capitoli chiave del contratto di governo giallo-verde. Tuttavia – nonostante il voto di fiducia della Camera – nel dettaglio si sa ancora molto poco e gli emendamenti presentati dal governo e dai relatori alla manovra non prevedono modifiche alla Fornero.

Effettivamente c'è una grande confusione che in parte dipende dallo scarto tra le promesse fatte in campagna elettorale e ciò che si è poi in condizione di fare. Un aspetto tanto più importante proprio perché si deve interloquire con l'Europa. È probabile che in questi giorni si stia tentando di lavorare sulle platee per ridurre i costi al fine di tagliare il deficit previsto al 2,4 per cento.

Non è facile, viste tutte le promesse lanciate in campagna elettorale. Sicuramente qualcosa faranno facendo finta di non averlo fatto, provando a dare a intendere che quota 100 rimane e gli impegni vengano rispettati. Ad oggi, quello che concretamente si farà non è però dato di saperlo.

In ogni caso, quella di cui parla il governo è non solo una quota 100 che rischia di essere temporanea (si ipotizzano tre anni), ma che, a differenza di quella proposta nella piattaforma unitaria di Cgil, Cisl e Uil, non parla alle donne, alle piccole imprese, al Sud, a chi ha lavori discontinui, e deboli, ai giovani e a chi svolge lavori gravosi e usuranti. Obiezioni che valgono ancor di più se parlassimo solo di quota 41, cioè dei 41 anni di contributi necessari per poter andare in pensione.

Il riferimento è a un'altra ipotesi circolata in questi giorni, e cioè che dopo tre anni di quota 100 temporanea si potrebbe andare in pensione avendo maturato 41 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Chi invece non raggiungesse i 41 anni di contribuzione, dovrebbe aspettare l'età della pensione di vecchiaia, cioè 67 anni e qualche mese.

Ovviamente siamo d'accordo sul fatto che dopo 41 anni di lavoro si vada in pensione, ma spacciare questo come superamento della Fornero è troppo, è un vero e proprio bluff. Tra l'altro, è già difficile arrivare ai 38 anni di lavoro previsti per arrivare a quota 100, figuriamoci ai 41.

Molta confusione anche sul destino dell'**APE SOCIALE**, che va a scadenza, e che, seppur parziale, ha consentito a una serie di categorie di lavoratori più fragili di andare in pensione qualche anno prima con le agevolazioni a carico dello Stato.

CGIL Cisl e Uil hanno mandato una sollecitazione al Parlamento e al governo per intervenire entro il mese di dicembre, il che si può fare solo nella legge di bilancio, cosa che al momento invece ancora non è accaduta.

Non ci sarebbe inoltre alcun problema di copertura finanziaria. Si possono infatti, grazie a un accordo fatto già lo scorso anno, utilizzare in automatico le risorse non utilizzate nel 2018. Dunque non si capisce il perché di questa ritrosia, a meno che il governo non voglia fare una sorta di cassa occulta sull'Ape e quindi mettere a risparmio quei soldi. Il che sarebbe davvero inopportuno.

## DOCENTI DI RUOLO Sui 6 gg di ferie fruiti "come" permessi

Il CCNL prevede per i docenti 3 giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari. Per gli stessi motivi i docenti possono fruire di 6 giorni di ferie durante i periodi di attività didattica.

L'art. 15, comma 2, del CCNL/2007 prevede che il docente ha diritto, a domanda, nell'anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all'art. 13, comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in tale norma.

L'ARAN con parere del 2 febbraio 2011 afferma che "...Il secondo periodo dello stesso comma consente al personale docente – con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) – la fruizione dei sei giorni di ferie durante l'attività didattica indipendentemente dalle condizioni previste dall'art. 13, comma 9 (ferie)."

Ai sensi dell'art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l'attività didattica sono concesse in subordine "alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal personale docente richiesti come "motivi personali e familiari", quindi producendo la documentazione necessaria anche mediante autocertificazione (così come avviene per i primi 3 giorni, tali giorni non solo devono essere attribuiti, quindi sono sottratti alla discrezionalità del dirigente, ma il personale richiedente il permesso non ha l'obbligo di accettarsi che per la sua sostituzione "non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per l'eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti".

Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di permesso di cui all'articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo (motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.

In conclusione, se anche i 6 giorni di ferie a disposizione durante le attività didattiche saranno fruiti come "permessi personali o familiari" il docente con contratto a tempo indeterminato avrà in totale 9 giorni (3+6) sottratti alla discrezionalità del dirigente, naturalmente se documentati anche con autocertificazione.

# LA BACHECA

## Mobilità del personale. Acquisita la titolarità di scuola per tutti

È proseguito al Ministero dell'Istruzione il tavolo di contrattazione per il rinnovo del CCNI 2019/2022 che disciplina la mobilità territoriale e professionale nella scuola per i docenti e il personale educativo e ATA. Si tratta della stesura rivista del testo di vigenza triennale, nel rispetto di quanto stabilito con il CCNL firmato il 19 aprile 2018. Nella cornice così definita vengono, poi, garantiti movimenti a domanda o d'ufficio con scadenza annuale e ripristinate le tre distinte fasi delle operazioni: quella all'interno del comune, tra comuni della stessa provincia e interprovinciale, cancellando definitivamente la destinazione sugli ambiti territoriali. Inoltre risulta acquisito che prima dei termini utili all'inoltro delle domande, tutti i docenti già provenienti da ambito e incaricati triennali, vengano assegnati in titolarità sulla scuola di incarico.

Come FLC CGIL ci dichiariamo soddisfatti che la costituzione degli ambiti territoriali, così come introdotta dalla legge 107/15, sia giunta al tramonto; l'oggetto di tante battaglie e della nostra convinta opposizione durata anni, trova finalmente un esito atteso negli articoli del CCNI mobilità, ancora prima che specifici provvedimenti di legge ne consacrino la definitiva cancellazione.

Due questioni importanti sono rimaste in sospeso nella discussione e verranno affrontate in considerazione di maggiori elementi di analisi: la mobilità sui licei musicali e la revisione dei trasferimenti da sostegno a posto-comune.

Sul primo punto noi FLC CGIL, insieme alle altre organizzazioni sindacali, proponiamo una disciplina transitoria nel triennio per sanare una situazione che ancora non può dirsi definitiva in termini di stabilizzazione dell'organico.

Sul secondo punto, il MIUR ci ha reso noto che nell'a.s. 2018/2019 i docenti specializzati transitati su posto comune sono stati 1.900, che rappresenta un numero ingente di personale formato uscito dal necessario contingente. Non è da sottovalutare la serietà della questione, di cui è necessario tener conto nel definire le prossime operazioni di mobilità.

La trattativa è stata aggiornata nella prima decade di dicembre.

## Vertenza trattenuta 2,5%. Sentenza della Corte Costituzionale

*Con la sentenza n. 213 del 22.11.2018 (in allegato) la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Perugia in merito alla trattenuta del 2,5% della retribuzione dei lavoratori pubblici in regime di TFR.*

*In particolare si segnala che la rivendicazione era stata avanzata da alcuni dipendenti della Provincia di Perugia, dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e del Comune di Bastia Umbra i quali erano stati assunti dopo il 31.12.2000 e sin dall'inizio in regime di trattamento di fine rapporto (TFR).*

*I lavoratori avevano chiesto al giudice del lavoro di accertare la illegittimità della trattenuta del 2,5% operata dal datore di lavoro pubblico a carico della loro retribuzione lorda mensile.*

*Secondo il giudice remittente, la normativa intervenuta in materia avrebbe dovuto ritenersi incostituzionale in quanto lesiva degli artt. 3 e 36 della Costituzione.*

*La Corte Costituzionale intervenendo sul merito della vicenda ha dichiarato la stessa non fondata. In particolare a parere della Corte: "Nella sede negoziale, nell'avevo delle indicazioni offerte dall'art. 26, comma 19, della legge n. 448 del 1998, sono state definite le misure atte a salvaguardare il principio dell'invarianza della retribuzione netta e a contemperare la tutela dei diritti retributivi e previdenziali dei lavoratori pubblici con la salvaguardia della sostenibilità del sistema complessivamente considerato".*

*"Quanto alla denunciata discriminazione dei lavoratori beneficiari del TFR - aggiunge la Corte - si deve osservare che l'eterogeneità della struttura, della base di calcolo e della disciplina dei regimi del TFR e del TFS, confermata anche dal laborioso processo di armonizzazione e dalla necessaria gradualità che lo ha governato, preclude la valutazione comparativa sollecitata dal rimettente. Non sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 3 Cost., prospettata dal rimettente".*

*Le conseguenze di tale pronuncia sono inevitabili e saranno destinate ad incidere negativamente anche sulle cause attualmente in corso promosse dagli Uffici Legali a livello territoriale*

## Stipendi. La tredicesima per gli statali arriva in anticipo

La tredicesima spetta a tutti i lavoratori dipendenti e, di fatto, è pari a una mensilità. Il periodo di riferimento per il calcolo è dall'1 gennaio al 31 dicembre, ma l'ammontare della tredicesima è rapportato all'anzianità di servizio maturata nell'anno (compresi ferie, malattia, maternità, congedo matrimoniale o cassa integrazione), e così, per esempio, in caso di assunzione, dimissioni o licenziamento nel corso dell'anno, dovrà essere calcolata in base all'effettivo servizio prestato. Spetta anche nel caso di un contratto di lavoro part-time e la maturazione è la stessa dei lavoratori a tempo pieno, con la differenza che l'importo maturato è proporzionato all'orario di lavoro effettivamente svolto.

Il decreto legge 350/2001 che indica le date di pagamento dello stipendio dei dipendenti nel pubblico impiego, infatti, stabilisce che solitamente la retribuzione viene corrisposta il 23esimo giorno del mese, mentre per i docenti delle scuole materne ed elementari arriva con un giorno di anticipo.

Questa regola però vale solamente per undici mensilità dell'anno, a eccezione del mese di dicembre quando sia lo stipendio che la tredicesima arrivano il 14esimo (per gli insegnanti delle materne e delle elementari) il 15esimo (per il personale amministrato dalle direzioni provinciali del Tesoro con ruoli di spesa fissa) e il 16esimo giorno (per il personale docente supplente e il restante personale statale) del mese.

Nel 2018, però, la tredicesima verrà pagata a tutti i dipendenti pubblici il 14 dicembre, un venerdì, visto che il 15esimo e il 16esimo cadono di sabato e di domenica.

Il decreto legge, infatti, stabilisce che qualora il giorno di paga coincida con un festivo o comunque con un giorno non lavorativo, il pagamento debba essere anticipato al primo giorno utile precedente.

N.B. Ricordiamo che per il personale comparto della scuola con contratti a termine, l'elaborazione per la liquidazione della tredicesima avviene a fine anno, tramite l'emissione speciale della "tredicesima".



**FLC CGIL**  
Reggio Emilia  
federazione lavoratori  
della conoscenza

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263  
re\_flc@er.cgil.it  
flc.cgil.re@pec.leonet.it

## i FUNZIONARI

**ROBERTO BUSSETTI**  
cell. 335 7458160  
roberto\_bussetti@er.cgil.it

**STEFANO MELANDRI**  
cell. 342 1285695;  
stefano\_melandri@er.cgil.it

**ANTONIO ROMANO**  
cell. 335 7522372;  
antonio\_romano@er.cgil.it

**SILVANO SACCANI**  
cell. 340 6792566;  
silvano\_saccani@er.cgil.it

**NELLO GHERARDINI**  
Collaboratore  
tel. 0522 457263

## i RECAPITI

### REGGIO EMILIA

Via Roma, 53 - tel. 0522 457263  
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì  
matt. 8.30/13.00 e pom. 15.30/18.00

### CASTELNUOVO MONTI

(Alina Chesì)

Via Manzani, 1 - tel. 0522 457650  
oppure 345 0524272

### CORREGGIO

(Roberto Bussetti)

Piazzale Finzi, 2 - tel. 0522 457750  
venerdì dalle 15.30 alle 18.30

### GUASTALLA

(Silvano Saccani)

Via Dalla Chiesa, 1 - tel. 0522 457700  
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

### SCANDIANO

(Antonio Romano)

Via De Gasperi 14 - tel. 0522 457800  
lunedì dalle 15.30 alle 18.30

Per un miglior servizio, consigliamo  
di concordare l'appuntamento.

## DECRETO SICUREZZA. La conoscenza della lingua italiana non diventi barriera invalicabile per l'acquisizione della cittadinanza, va rafforzato il sistema statale dell'istruzione degli adulti

### Comunicato della Federazione lavoratori della Conoscenza CGIL



Roma, 4 dicembre - "Il decreto sicurezza è una pessima legge con profili di incostituzionalità - si legge in una nota della FLC CGIL - e sta facendo tristemente tornare alla ribalta quel razzismo istituzionale che alimenta una deriva xenofoba senza precedenti nel nostro Paese".

"L'articolo 14 del decreto - continua la nota - così come approvato dalla Camera lo scorso 28 novembre, tratta di acquisizione e revoca della cittadinanza. In particolare, introduce una norma che subordina l'acquisizione della cittadinanza italiana per matrimonio e per concessione di legge, al possesso da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). Per dimostrare tale conoscenza i richiedenti, all'atto di presentazione dell'istanza, sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da una scuola statale o paritaria o da una scuola italiana all'estero riconosciuta dal Ministero degli Esteri oppure a produrre una certificazione rilasciata da un ente certificatore (Società Dante Alighieri, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena e Università degli Studi Roma Tre), previo superamento di un apposito esame. Da queste attestazioni sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'Accordo di integrazione in materia di immigrazione previsto da norme del 2011. Con la sottoscrizione dell'Accordo infatti, lo straniero si impegna ad acquisire una conoscenza della lingua italiana parlata a livello A2, un livello dunque più basso di quello richiesto dall'attuale decreto".

"Appare evidente il rischio di utilizzare l'elevamento dei livelli di conoscenza della lingua italiana a strumento di emarginazione ed esclusione dello straniero. Per combattere questa deriva - conclude la nota del sindacato - lanciamo la sfida al governo e in particolare al MIUR, per un reale rafforzamento del sistema statale dell'istruzione degli adulti che rilascia i titoli di studio richiesti dalla legge stessa, quale antidoto per affrontare e superare le paure alimentate dall'incomprensione e dall'ostilità nei confronti di chi emigra nel nostro Paese. In questo contesto la FLC CGIL non mancherà di dare il proprio contributo di idee e proposte".



**CARTA**  
del DOCENTE

Ricordiamo che, per i residui riferiti all'anno scolastico 2016/2017, gli importi disponibili possono essere utilizzati dai docenti e validati dagli esercenti entro e non oltre il 31 dicembre 2018.



## Il patronato della Cgil

Scegli il patronato INCA CGIL. INCA CGIL da sempre soddisfa i tuoi bisogni

sociali ed è un punto di riferimento per la tutela dei tuoi interessi, in particolare per le questioni previdenziali e assistenziali. La sede principale dell'INCA-CGIL di REGGIO EMILIA è presso la Camera del Lavoro Territoriale (CGIL) in Via Roma, 53 (tel. 0522 457248 - fax 0522 457415 - mail: reggioemilia@inca.it).

Comunque una sede INCA la trovi presso tutte le Camere del Lavoro (CGIL) di zona.

Orari e giorni di apertura sede principale INCA - Ufficio disoccupazione di Reggio Emilia

<b>Lunedì</b>	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
<b>Martedì</b>	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
<b>Mercoledì</b>	dalle ore 8.30 alle ore 13.00
<b>Giovedì</b>	dalle ore 8.30 alle ore 12.30 dalle ore 14.30 alle ore 18.30
<b>Venerdì</b>	dalle ore 8.30 alle ore 13.00 *dalle ore 13.30 alle ore 16.30
<b>Sabato</b>	dalle ore 8.30 alle ore 12.00

\*solo su appuntamento

## PENSIONE. Il 12 dicembre 2018 scade il termine per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con effetto il 1° settembre 2019.

Le istanze che dovranno essere presentate tassativamente entro il suddetto termine sono le seguenti:

- cessazione dal servizio per accedere al trattamento pensionistico;
- trattenimento in servizio oltre il limite di età ai fini della maturazione del requisito minimo di anzianità contributiva o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento di pensione (D.M. n. 331/97);
- revoca delle suddette domande, se già presentate.

Il personale compie 65 anni di età entro il 31.08.2019 verrà collocato a riposo d'ufficio qualora abbia conseguito, a qualsiasi titolo, i requisiti per il diritto a pensione.

### PENSIONE DI VECCHIAIA

Dal 1° settembre 2019 la pensione di vecchiaia sarà liquidata al personale in possesso di almeno 20 anni di contributi e 67 anni di età compiuti entro il 31.12.2019.

Requisiti minimi al 31.12.2019 – Donne e Uomini	
Età anagrafica	Contribuzione
67 anni	20 anni

### PENSIONE ANTICIPATA

Dal 1° settembre 2019 la pensione anticipata può essere conseguita a domanda se, entro il 31 dicembre 2019, risulta maturato il requisito contributivo di almeno 42 anni e 3 mesi, per le donne, e 43 anni e 3 mesi per gli uomini senza operare alcun arrotondamento.

Requisito contributivo minimo al 31.12.2019	
Donne	Uomini
42 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi

Per i soggetti con almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, l'importo della pensione, calcolato con la quota contributiva dal 2012, non può essere superiore a quello determinato con solo il metodo retributivo.

### REGIME SPERIMENTALE "OPZIONE DONNA"

La legge di Bilancio 2017 estende la c.d. opzione donna anche alle lavoratrici nate nell'ultimo trimestre del 1958 precedentemente escluse per effetto dell'incremento delle aspettative di vita.

Pertanto possono, pensionarsi dal 1° settembre 2019 le lavoratrici che hanno maturato entro il 31.12.2015 almeno 57 anni di età e 135 anni di anzianità contributiva, a condizione che optino per il calcolo di pensione contributivo.

Ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico delle predette lavoratrici, restano fermi la disciplina relativa agli incrementi della speranza di vita (dal 2016 pari a 7 mesi), nonché il regime delle decorrenze (c.d. finestre mobili) e il sistema di calcolo contributivo per la misura del trattamento medesimo.

Opzione Donna – Requisito al 31.12.2015		
Età anagrafica	Contribuzione	Metodo di calcolo
57 anni	35 anni	Integralmente contributivo

### PENSIONE ANTICIPATA PER I LAVORATORI C.D. PRECOCI

La legge di Bilancio 2017 prevede la possibilità di accedere alla pensione anticipata con il requisito ridotto di almeno:

- > 41 anni di contribuzione entro il 31.12.2018
- > 41 anni e 5 mesi entro il 31.12.2019

ai lavoratori che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età e che siano in possesso della prevista certificazione rilasciata dall'INPS di appartenenza ad una delle fattispecie di seguito elencate:

- svolgimento di assistenza, da almeno 6 mesi al momento della domanda di pensione, in favore del coniuge o di un parente di primo grado o di un parente o un affine di secondo grado (a determinate condizioni), convivente, con handicap in situazione di gravità.
- riconoscimento di un'invalidità civile da parte delle competenti commissioni pari o superiore al 74%
- svolgimento al momento del pensionamento, per almeno 6 anni negli ultimi 7 ovvero 7 anni negli ultimi 10 l'attività di insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto come lavoratore "precoce" non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente e autonomo per tutto il tempo necessario alla maturazione del requisito teorico alla pensione anticipata con i requisiti ordinari.

### PENSIONE DI VECCHIAIA CON IL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione di vecchiaia dal 1° settembre 2019 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2019		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
67 anni	20 anni	Non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'Assegno Sociale
71anni	5 anni effettivi	Qualsiasi

### ULTERIORE PENSIONE ANTICIPATA NEL SISTEMA CONTRIBUTIVO

Il personale con prima contribuzione accreditata dal 1° gennaio 1996 può accedere alla pensione anticipata dal 1° settembre 2019 se risulta in possesso dei requisiti descritti nella tabella seguente:

Requisiti minimi al 31.12.2019		
Età anagrafica	Contribuzione	Importo di pensione
64 anni	20 anni effettivi	Non inferiore a 2,8 volte l'importo dell'Assegno Sociale

### TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

Non è più previsto il trattenimento in servizio oltre il compimento dei limiti dell'età per il collocamento a riposo d'ufficio. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio fino al limite massimo di 71 anni di età al fine di garantire la maturazione dei requisiti contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o per la partecipazione ai riconosciuti progetti didattici internazionali. In tali casi l'amministrazione è tenuta a disporre il trattenimento in servizio.

### PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le domande di cessazione dal servizio e le revoke devono essere presentate dal personale docente, educativo ed ATA di ruolo, dagli insegnanti di religione e dai dirigenti scolastici attraverso la procedura web POLIS "ISTANZE ON LINE" disponibile nel sito internet del Ministero ([www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)).

Eventuali domande già presentate in forma cartacea devono essere riprodotte con la suddetta modalità.

Il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta deve presentare la domanda in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarietà. Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio, nel caso in cui non risultino perfezionati i requisiti per il diritto a pensione; in tal caso verrà data comunicazione al dipendente.

### GESTIONE DELLE ISTANZE

Le domande di pensione devono essere inviate direttamente all'Ente Previdenziale esclusivamente attraverso le seguenti modalità, che saranno le uniche ritenute valide ai fini dell'accesso alla prestazione pensionistica:

- 1) compilazione della domanda attraverso l'assistenza gratuita del Patronato INCA;
- 2) compilazione della domanda on-line accedendo al sito dell'Istituto, previa registrazione;
- 3) presentazione della domanda tramite Contact Center Integrato (803164).

### DIRIGENTI SCOLASTICI

Per i dirigenti scolastici vi sono alcune specifiche disposizioni che regolano le modalità e i termini per la presentazione delle domande. Infatti, l'art. 12 del CCNL dell'area V della dirigenza del 15 luglio 2010 fissa il termine al 28 febbraio 2019 quale data di scadenza delle domande di dimissioni. Il dirigente scolastico che presenta la domanda di cessazione oltre il citato termine sarà soggetto alla disciplina vigente per la generalità dei lavoratori.

**PRESSO LE SEDI DEL PATRONATO INCA CGIL TROVERAI TUTTE LE INFORMAZIONI, LA CONSULENZA PERSONALIZZATA E L'ASSISTENZA PER COMPILARE E INVIARE LE DOMANDE**